

<i>Testo vigente:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 7 - Tariffe</p> <p>1. La tariffa <i>standard</i> annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 50,00 per metro quadrato.</p> <p>2. La tariffa <i>standard</i> giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,20 per metro quadrato.</p> <p>3. Le tariffe <i>standard</i> di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio; - della classificazione delle strade e della tipologia dei mezzi pubblicitari, come riportata nell'allegato "A" del presente regolamento. <p>4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.</p> <p>5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 7 - Tariffe</p> <p>1. La tariffa <i>standard</i> annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 50,00 per metro quadrato.</p> <p>2. La tariffa <i>standard</i> giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,20 per metro quadrato.</p> <p>3. Le tariffe <i>standard</i> di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio; - della tipologia e delle dimensioni dei mezzi pubblicitari come riportata nell'allegato "A" del presente regolamento. <p>4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.</p> <p>5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.</p> <p>6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni</p>

<p>(omissis)</p> <p>Articolo 11 - Categorie di occupazione 1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:</p> <p>(omissis)</p> <p>14) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni</p> <p>Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni 1. Il territorio del comune è suddiviso in quattro zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti: - Zona 1, che comprende l' "Asse pedonale"; - Zona 2, che comprende il "Litorale"; - Zona 3, che comprende il "Centro storico, Porta a Lucca, Porta a Piagge"; - Zona 4, che comprende il "CEP, La Vettola, Porta a Mare, Barbaricina, Porta Nuova, Gagno"; - Zona 5, che comprende il "Ospedaletto, Coltano, Oratoio, Montacchiello". 2. L'elenco delle strade e delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma precedente è riportato nell'allegato "B" al presente regolamento.</p> <p>Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione 1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</p> <p>a) Occupazioni per attività commerciali Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo</p>	<p>elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 11 - Categorie di occupazione 1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:</p> <p>(omissis)</p> <p>14) Infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche</p> <p>Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni 1. Il territorio del comune è suddiviso in cinque zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti: - Zona 1, che comprende l' "Asse pedonale"; - Zona 2, che comprende il "Litorale"; - Zona 3, che comprende il "Centro storico, Porta a Lucca, Porta a Piagge"; - Zona 4, che comprende il "CEP, La Vettola, Porta a Mare, Barbaricina, Porta Nuova, Gagno"; - Zona 5, che comprende il "Ospedaletto, Coltano, Oratoio, Montacchiello". 2. L'elenco delle strade e delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma precedente è riportato nell'allegato "B" al presente regolamento.</p> <p>Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione 1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</p> <p>a) Occupazioni per attività commerciali Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo</p>
--	--

Regolamento di esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni sono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune. Le occupazioni sono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo da soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b) Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza interna del locale prospiciente al marciapiede, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento

Regolamento di esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune. Le occupazioni possono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo da soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b) Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza interna del locale prospiciente al marciapiede, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento

di esecuzione.

L'occupazione di cui ai punti precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c) Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti agli esercizi pubblici

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore.

Per l'intera Zona 1 - Asse Pedonale e la Zona 3 ("Centro storico, Porta a Lucca e Porta a Piagge"), la dimensione massima del suolo pubblico concedibile non può superare la dimensione della superficie interna di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone diversamente abili, detta occupazione del suolo pubblico può essere aumentata del 50% oltre la dimensione di cui sopra.

Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria 5 ("Tende fisse o retrattili"), venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

d) Espositori

L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, purché

di esecuzione.

L'occupazione di cui ai punti precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c) Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti agli esercizi pubblici

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore.

Per l'intera Zona 1 - Asse Pedonale e la Zona 3 ("Centro storico, Porta a Lucca e Porta a Piagge"), la dimensione massima del suolo pubblico concedibile non può superare la dimensione della superficie interna di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone diversamente abili, detta occupazione del suolo pubblico può essere aumentata del 50% oltre la dimensione di cui sopra.

Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria 5 ("Tende fisse o retrattili"), venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

d) Espositori

L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, purché

decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

e) Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia, C.I.L.A. o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

f) Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà

decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

e) Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia, C.I.L.A. o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

f) Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà

privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dalla S.E.P.I. S.p.A. al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso.

L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se S.E.P.I. S.p.A., previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dalla S.E.P.I. S.p.A. al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il passo carrabile è di norma arretrato nella proprietà privata e dotato di cancelli apribili senza ingombro esterno. Nel caso di difficoltà costruttive, ai fini di garantire le manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, è possibile riservare all'uso privato l'area pubblica antistante il passo carrabile, da identificare con segnaletica orizzontale (c.d. "zebrature") e da assoggettare permanentemente a divieto di sosta a tutti i veicoli. La concessione di passo carrabile comprensivo dell'area di manovra antistante allo stesso può essere rilasciata esclusivamente previo parere degli uffici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, che ne stabiliscono anche la superficie necessaria. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione della segnaletica orizzontale sono a carico del titolare del passo carrabile. La superficie dell'area di manovra viene

g) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre

aggiunta a quella del passo carrabile ai fini della determinazione del canone dovuto.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se S.E.P.I. S.p.A., previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

g) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre

opere sull'area medesima.

L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da S.E.PI. S.p.A. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

h) Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e dalle aziende esercenti attività strumentali a questa

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Categoria 13) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

i) Impianti di telefonia mobile e di

opere sull'area medesima.

L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da S.E.PI. S.p.A. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

h) Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e dalle aziende esercenti attività strumentali a questa

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Categoria 13) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

i) Occupazioni effettuate per

nuove tecnologie di telecomunicazioni

Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione (Categoria 14) è soggetta a preventiva concessione.

Il gestore di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di comunicazione deve richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico avente alternativamente ad oggetto:

- l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
- il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria in *co-siting* o *sharing*).

In tutti i casi di cui al periodo precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale di 50 metri quadrati.

La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è ha luogo con le seguenti modalità:

- impianto singolo: unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestore titolare di concessione governativa o a soggetto da esso delegato; durata della concessione pari a 6 anni;
- impianti in *co-siting* e impianti in *sharing*: due o più atti di concessione (una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati; durata della concessione pari a 6 anni e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.

Per tutte le suddette tipologie di

infrastrutture di comunicazione elettronica

L'occupazione effettuata su suolo pubblico per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice della comunicazione elettronica (Categoria 14) è soggetta a preventiva concessione.

Il canone è quantificato applicando la tariffa unitaria stabilita secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 160/2019.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

J) Occupazioni effettuate per traslochi e movimentazioni di materiali

Per l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di traslochi e/o movimentazione di materiali e carico/scarico di durata non superiore a 12 ore giornaliere, l'occupante presenta richiesta di autorizzazione alla Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica. La Polizia Municipale autorizza, anche con eventuali prescrizioni, o rigetta la richiesta. S.E.PI. S.p.A. comunica al richiedente l'importo del canone dovuto e provvede all'esazione.

concessione sono inoltre stabilite le seguenti condizioni specifiche:

- preventiva costituzione, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale delle entrate, di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area;

- divieto di sub concessione;

- in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune;

- obbligo di ospitare nel sito impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda.

Il canone per occupazione di suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è quantificato applicando le tariffe stabilite dal Comune in relazione alla superficie convenzionale di 50 metri quadrati.

Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al triplo del canone annuo di riferimento rapportato al giorno.

(omissis)

Articolo 16 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

- b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità

(omissis)

Articolo 16 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

- b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità

<p>del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;</p> <p>c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;</p> <p>d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;</p> <p>e) occupazioni effettuate per attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;</p> <p>f) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;</p> <p>g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione.</p>	<p>del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;</p> <p>c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;</p> <p>d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;</p> <p>e) occupazioni effettuate per attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;</p> <p>f) occupazioni realizzate in proprio da enti del Terzo settore a norma dell'art. 4 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;</p> <p>g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;</p> <p>h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;</p> <p>i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;</p> <p>j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione;</p> <p>k) occupazioni giornaliere per manifestazioni od iniziative di carattere strettamente politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati e da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e</p>
--	---

<p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 18 - Classificazione del territorio in categorie</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in due distinte categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria normale; - categoria speciale. <p>2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato "C" al presente regolamento. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.</p> <p>3. Alle località appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base. La tariffa applicata alle esposizioni pubblicitarie effettuate nelle vie della categoria speciale è maggiorata fino ad un massimo del 150 per cento.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 40 - Istanza</p> <p>1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo alla S.E.PI. S.p.A..</p> <p>2. Allo scopo di cui al comma precedente, S.E.PI. S.p.A. rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare l'istanza.</p> <p>3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico; b) per le persone giuridiche o i soggetti 	<p>somministrazione anche se organizzate per le finalità di cui alla presente lettera.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 18 - Classificazione del territorio comunale</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, tutte le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono considerati appartenere ad un'unica zona.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 40 - Istanza</p> <p>1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo per nuove occupazioni o esposizioni pubblicitarie alla S.E.PI. S.p.A. almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio occupazione o esposizione pubblicitaria.</p> <p>2. Allo scopo di cui al comma precedente, S.E.PI. S.p.A. rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare l'istanza.</p> <p>3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta
--	--

comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;

- c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

Articolo 41 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di

elettronica certificata e il recapito telefonico;

- b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;

4. Qualora l'istanza di occupazione o esposizione pubblicitaria venga presentata da un delegato, occorre che sia corredata dall'atto di delega e da copia dei documenti di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato.

5. Qualora l'istanza di concessione o di autorizzazione non sia completa di tutta la documentazione prevista o delle dichiarazioni previste, la decorrenza del termine di inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma 1, resta sospesa fino alla data di presentazione della documentazione integrativa.

Articolo 41 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di

<p>concessione.</p> <p>2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.PI. S.p.A. direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata, fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione.</p> <p>3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.</p> <p>4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.</p> <p>5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.</p> <p>6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.</p> <p>Articolo 42 – Istruttoria</p> <p>1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e</p>	<p>concessione.</p> <p>2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.PI. S.p.A. direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata o fax e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, fornendo tutti gli elementi necessari per il calcolo del canone dovuto. Nel caso in cui l'occupazione d'urgenza si protragga per un periodo minore o uguale a cinque giorni consecutivi, S.E.PI. S.p.A. invia richiesta di pagamento del canone dovuto. Nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo maggiore di cinque giorni consecutivi, S.E.PI. S.p.A. provvede al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico dietro presentazione di istanza secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.</p> <p>3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.</p> <p>4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.</p> <p>5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.</p> <p>6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.</p> <p>Articolo 42 – Istruttoria</p> <p>1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e</p>
---	---

<p>completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.</p> <p>3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata.</p> <p>4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.</p> <p>5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché S.E.PI. S.p.A. comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.</p> <p>6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.</p> <p>7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e CIMP.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione</p> <p>1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario; 	<p>completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.</p> <p>3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, l'istanza è archiviata.</p> <p>4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.</p> <p>5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché S.E.PI. S.p.A. comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.</p> <p>6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.</p> <p>7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e CIMP.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione</p> <p>1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario; - la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata; - le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi; - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione; - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario; - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento; - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione; - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario. <p>2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione</p> <p>1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.</p> <p>2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario; - la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata; - le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi; - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione; - l'importo del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario; - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento; - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione; - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario. <p>2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 53 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione</p> <p>1. L'interessato può chiedere il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione.</p> <p>2. La richiesta di rinnovo, con interruzione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria già concessa o autorizzata, deve essere inoltrata a S.E.PI. S.p.A. con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nel caso di proroga, con occupazione o esposizione pubblicitaria consecutiva inalterati tutti gli altri elementi, l'istanza deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda di rinnovo o di proroga devono</p>
---	---

<p>tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.</p> <p>4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 58 - Soppressione del servizio delle pubbliche affissioni</p> <p>1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.</p> <p>Articolo 59 – Pubbliche affissioni garantite</p> <p>1. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Tali affissioni sono effettuate, da parte degli interessati, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo.</p> <p>2. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.</p> <p>3. L'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è</p>	<p>essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo o la proroga.</p> <p>3. Nel caso di richiesta di proroga, alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.</p> <p>4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo o la proroga costituisce una nuova concessione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 58 - Soppressione del servizio delle pubbliche affissioni</p> <p>1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.</p> <p>2. L'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.</p> <p>Articolo 59 – Pubbliche affissioni garantite</p> <p>1. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un numero di impianti a tal fine destinati compreso fra un minimo di 120 ed un massimo di 220.</p> <p>2. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche, non contenenti la promozione di beni o servizi neppure in modo residuale o accessorio.</p> <p>3. La durata delle pubbliche affissioni garantite è fissato in 14 giorni consecutivi.</p> <p>4. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni disciplinate dal presente capo, di formato cm 70x100 o di formato cm 140x200,</p>
--	--

<p>sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei relativi siti internet.</p>	<p>sono ubicati nelle aree o strade specificamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>5. Gli interessati possono chiedere, per ciascuna campagna di affissione, l'utilizzo di un numero di impianti non superiore al 20 per cento degli impianti complessivamente destinati alle pubbliche affissioni garantite.</p> <p>Articolo 59-bis – Gestione delle pubbliche affissioni garantite</p> <p>1. Ai fini di assicurare l'organizzazione e il buon andamento delle pubbliche affissioni garantite, è stabilita la disciplina di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Gli interessati all'affissione dei manifesti di cui al precedente articolo 59 chiedono a S.E.PI. S.p.A. la disponibilità degli spazi allo scopo destinati. La richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indica la quantità e il formato dei manifesti da affiggere e la data prevista di inizio affissione; - riporta in allegato una copia dei manifesti da affiggere, per ciascuna tipologia di contenuto. <p>3. S.E.PI. S.p.A., verificato che i manifesti hanno le caratteristiche di cui all'articolo 59 e che risultano impianti disponibili, procede alla prenotazione degli spazi e ne dà comunicazione al richiedente; in caso contrario comunica motivato diniego.</p> <p>4. S.E.PI. S.p.A. presta il servizio di affissione. I manifesti da affiggere, per i quali abbia avuto luogo la prenotazione degli spazi, sono consegnati a S.E.PI. S.p.A. almeno tre giorni lavorativi precedenti la data di inizio affissione.</p>
<p>Articolo 60 - Canone per le affissioni garantite</p> <p>1. Per le affissioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.</p> <p>2. Per la determinazione del canone e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applica la disciplina relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari.</p>	<p>Articolo 60 - Tariffe del servizio di affissione</p> <p>1. Per il servizio di affissione di cui al comma 4 del precedente articolo 59-bis, S.E.PI. S.p.A. applica un corrispettivo quantificato sulla base dei soli costi di esercizio del servizio individuati per ciascun formato di manifesto. Il versamento del corrispettivo è effettuato contestualmente alla consegna dei manifesti da affiggere.</p> <p>Articolo 60-bis – Vigilanza e sanzioni</p> <p>1. S.E.PI. S.p.A. vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di pubbliche</p>

<p>Articolo 61 - Esenzioni</p> <p>1. Sono in ogni caso esenti dal canone le affissioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusa; b) manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali; c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; d) manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative; e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento. <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 63 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.</p> <p>2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.</p> <p>3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>affissioni garantite.</p> <p>2. Alle affissioni effettuate in difformità a quanto previsto dal presente capo, qualora non risulti applicabile la disciplina relativa alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica, in via residuale, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per ciascun manifesto.</p> <p>Articolo 61 – Utilizzazione residuale degli spazi da parte del Comune</p> <p>1. Gli spazi per le pubbliche affissioni garantite, che risultino tempo per tempo non richiesti per le finalità sociali di cui al precedente articolo 59, possono essere utilizzati in via subordinata dal Comune per l'affissione di manifesti contenenti proprie comunicazioni istituzionali.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>Articolo 63 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.</p> <p>2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.</p> <p>3. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, nonché dell'art. 9-ter, comma 2, del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge</p>
---	---

<p>Articolo 64 - Allegati</p> <p>1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allegato "A": tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe; - allegato "B": suddivisione delle strade per zone; - allegato "C": elenco delle località comprese nella Categoria speciale. <p><i>(omissis)</i></p>	<p>176/2020, e infine dall'art. 1, comma 706, Legge 234/2021, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico effettuata nel periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2022.</p> <p>Articolo 64 - Allegati</p> <p>1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allegato "A": tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe; - allegato "B": suddivisione delle strade per zone. <p><i>(omissis)</i></p>
--	--